

LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 14-01-1974

Interventi straordinari a favore delle categorie ed operatori turistici e della ristorazione.

Il Consiglio Regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Allo scopo di venire incontro alle categorie interessate al turismo e alla ristorazione la Regione è autorizzata ad effettuare interventi per:

- 1) contributi a fondo perduto in favore dei soggetti indicati ai successivi artt. 3, 8 e 9;
- 2) contributi in c/interesse per prestito a tasso agevolato in favore dei soggetti e delle categorie indicati nel successivo art. 4.

ARTICOLO 2

Le categorie ammesse alle provvidenze straordinarie di cui all' articolo precedente sono:

- a) Esercenti di impianti ricettivi a conduzione annuale (alberghi, pensioni, locande, stabilimenti termali privati);
- b) Esercenti di impianti a conduzione stagionale (alberghi, pensioni, locande, stabilimenti termali privati);
- c) Esercenti di impianti ricettivi complementari (villaggi turistici, case per ferie, ostelli per la gioventù);
- d) Esercenti parchi di campeggio, caravanning, stabilimenti balneari;
- e) Esercenti aziende della ristorazione (ristoranti, trattorie, tavole calde - esclusi quelli degli esercizi ricettivi);
- f) Uffici viaggio, turismo e navigazione e gestori trasporti turistici;
- g) Guide, interpreti, corrieri, portatori alpini;
- h) Dipendenti delle Aziende di cui alle lettere A, B, C, D, E, F, del presente articolo.

ARTICOLO 3

(Contributi a fondo perduto)

Alle guide, interpreti, corrieri e portatori alpini muniti di regolare licenza di esercizio della professione ed operanti nell' ambito territoriale della regione verranno concessi contributi a fondo perduto nella misura di L. 300.000 pro- capite.

ARTICOLO 4

(Contributi in c/interesse)

Le categorie di cui alle lettere A, B, C, D, E, F, del precedente art. 2 possono richiedere, con le modalità appresso indicate, agli Istituti bancari, operanti nel settore, prestiti della durata massima di anni cinque, a tasso agevolato di interesse del 3% e da contrarsi nelle seguenti misure con gli Istituti di medio credito:

- per le categorie di cui alla lettera a) e b) nella misura di lire duecentocinquantamila per ogni posto - letto, come risulta da modelli di denuncia fatta agli EEPPT, per la classifica relativa al biennio 1973- 1974, fino al limite massimo di lire 30 milioni di prestito;
- per le categorie di cui alle lettere c) e d) nella misura di 2 milioni per ogni dipendente regolarmente iscritto nel libro paga e matricola al 20 agosto 1973;
- per le categorie di cui alla lettera e), comprese le aziende a conduzione familiare il prestito è concesso nella misura di L. 3 milioni; per le aziende della medesima categoria con personale dipendente superiore a cinque unità desunte dal libro paga e matricola alla data del 20 agosto 1973, il prestito è aumentato di lire duecentomila per ogni unità in più ;
- per le categorie di cui alla lettera f) nella misura di lire 1 milione per ogni dipendente regolarmente iscritto nel libro paga e matricola al 20 agosto 1973; per le agenzie di viaggio e le società o cooperative di trasporto turistico con meno di cinque dipendenti, il prestito agevolato può raggiungere la misura di lire 5 milioni.

Al pagamento della differenza di tasso praticato dagli Istituti di credito provvede la Regione, nella misura non superiore al 7%.

ARTICOLO 5

I benefici di cui al n. 2 dell' art. 1 della presente legge possono essere concessi anche con garanzie ipotecarie di grado II o successivo sull' immobile aziendale o su beni extra aziendali.

La Regione, per effetto dei benefici di cui al comma precedente, è autorizzata a concedere garanzie sussidiarie per i prestiti di cui all' art. 4 della presente legge, entro il limite del 30% delle eventuali perdite, che l' Istituto bancario dimostri di aver sofferto dopo l' esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni

del debitore o degli eventuali coobbligati.

ARTICOLO 6

L'ammortamento del prestito avviene in rate semestrali costanti posticipate, comprensive di capitale ed interesse.

ARTICOLO 7

Le domande per la concessione dei contributi a fondo perduto devono essere indirizzate agli Enti Provinciali per il Turismo competenti per territorio che ne curano l'inoltro alla Regione dopo aver effettuato una prima, sommaria istruttoria.

Le domande per la concessione di prestiti devono pervenire alla Regione tramite gli Enti Provinciali per il Turismo, competenti per territorio, con le modalità stabilite dalla convenzione che la Regione stipula con gli appositi Istituti bancari e che saranno rese note al pubblico tramite gli Enti provinciali per il Turismo.

Le domande di cui sopra devono essere presentate dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della presente legge e sino al termine massimo di sei mesi da esso.

ARTICOLO 8

Agli Enti Provinciali per il Turismo e alle Aziende Autonome di cura, soggiorno e turismo, a compensazione delle minori entrate relative all'imposta di soggiorno ed al contributo speciale di cura possono essere assegnati particolari contributi.

ARTICOLO 9

La Regione concede contributi a fondo perduto ai dipendenti delle Aziende di cui alle lettere A, B, C, D, E, F, dell'art. 2 della presente legge che, alla data del 20 agosto 1973, erano in servizio con contratto stagionale o a termine e siano stati licenziati prima della scadenza del contratto.

A ciascun dipendente di cui al precedente comma viene corrisposta una indennità di L. 3.000 per ogni giornata a decorrere dalla data di anticipato licenziamento sino al termine del contratto, anche sotto forma di indennità per partecipazione a corsi di aggiornamento e di riqualificazione istituiti dalla Regione, oltre al versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali

sino alla maturazione del diritto all' indennità di disoccupazione.

La Regione concede, altresì , contributi a fondo perduto di L. 300.000 per ciascun dipendente dei medesimi settori in servizio alla data del 20 agosto 1973 con contratto a tempo indeterminato o come percentualista, che sia stato licenziato o sospeso per un periodo di tempo superiore a tre mesi.

ARTICOLO 10

All' onere derivante dall' attuazione della presente legge previsto in L. 4.600 milioni di cui:

L. 90.000.000 - per i contributi a fondo perduto alle guide, interpreti, corrieri e portatori alpini (art. 3);

L. 200.000.000 - per i contributi agli EEPPT e alle AAAASCT (art. 8);

L. 710.000.000 - per i contributi a fondo perduto ai dipendenti delle Aziende di cui all' art. 9;

L. 3.500.000.000 - in c/interessi alle categorie di cui all' art. 4;

L. 100.000.000 - per le garanzie di cui all' art. 5 comma 2°;

Si provvede, per l' esercizio finanziario 1973, con la somma di L. 1.000 milioni iscritta sul Cap. 691/ bis, Sez. VIII, rubrica 3a cat. X di cui:

L. 90.000.000 - per contributi a fondo perduto alle guide, interpreti, corrieri e portatori alpini (art. 3);

L. 200.000.000 - per contributi agli EEPPT e alle AAAASCT (art. 8);

L. 300.000.000 - per i contributi a fondo perduto ai dipendenti delle Aziende di cui all' art. 9;

L. 410.000.000 - in c/interessi alle categorie di cui all' art. 4.

- Per l' esercizio 1974 si provvederà con uno stanziamento di L. 1.400.000.000 (di cui L. 410.000.000 per l' art. 9 e L. 990.000.000 per l' art. 4).

- Per l' esercizio 1975 L. 800.000.000 (art. 4)

- Per l' esercizio 1976 L. 700.000.000 (art. 4)

- Per l' esercizio 1977 L. 600.000.000 (art. 4) e L. 100.000.000 (art. 5, 2° comma).

ARTICOLO 11

Le somme non impiegate nell' anno di riferimento

possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

ARTICOLO 12

Le provvidenze di cui alla presente legge non si applicano ove analoghe provvidenze siano previste da leggi statali.

ARTICOLO 13

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127, comma 2°, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 14 gennaio 1974